



## **REGIONE LAZIO**

### **PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR006**

#### **OBIETTIVO**

**"INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA"**

Decisione C(2022) 5345 final del 19 luglio 2022

**Metodologia e criteri di selezione delle operazioni  
finanziate dal FSE+**

15 dicembre 2022

## INDICE

<b>I. PREMESSA.....</b>	<b>1</b>
<b>2. METODOLOGIA DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI .....</b>	<b>3</b>
2.1. PRINCIPI GENERALI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DEL PR FSE+ LAZIO .....	3
2.2. PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.....	4
2.2.1. <i>Principali modalità di selezione previste per Priorità e Obiettivo specifico del PR FSE+ .....</i>	<i>5</i>
2.3. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI FINANZIABILI.....	7
<b>3. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI .....</b>	<b>8</b>
3.1. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI IN FORMA DI SOVVENZIONE O CONTRIBUTO - ATTIVITÀ FORMATIVE E NON FORMATIVE (AVVISI PUBBLICI) .....	8
3.1.1. <i>Requisiti di ammissibilità delle proposte/candidature.....</i>	<i>9</i>
3.1.2. <i>Criteri generali di valutazione delle proposte/candidature.....</i>	<i>9</i>
3.1.3. <i>Criteri specifici di valutazione delle proposte/candidature.....</i>	<i>10</i>
3.1.4. <i>Procedura valutativa semplificata.....</i>	<i>11</i>
3.2. PROCEDURE DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI (BANDI) .....	11
3.2.1. <i>Requisiti di partecipazione e di ammissibilità.....</i>	<i>12</i>
3.2.2. <i>Criteri di valutazione generali e specifici.....</i>	<i>12</i>
3.3. AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDI E CONVENZIONI.....	13
3.3.1. <i>Affidamento a società “in house” .....</i>	<i>13</i>
3.3.2. <i>Accordi e convenzioni.....</i>	<i>13</i>
3.4. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI .....	14

---

## Versioni del documento e modifiche apportate

Versione n.	Data di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza	Sintesi delle modifiche
I	15/12/2022	N.A.

## I. PREMESSA

Il presente documento descrive la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) della Regione Lazio per il periodo di programmazione 2021-2027.

La metodologia e i criteri di selezione delle operazioni sono definiti in attuazione di quanto disposto dagli artt. 40 “Funzioni del Comitato di Sorveglianza” e 72 “Funzioni dell’Autorità di Gestione” e 73 “Selezione delle operazioni da parte dell’Autorità di Gestione” del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ” e in coerenza con il Programma regionale Lazio Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 (di seguito, “PR FSE+”) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 5345 final del 19 luglio 2022.

I citati articoli prevedono, tra le funzioni dell’Autorità di Gestione, la selezione delle operazioni (art. 72.1.a) rispetto alla quale l’Autorità di Gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantendo l’accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere, nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale in conformità dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, TFUE (art. 73.1).

L’art. 73.2 precisa che, nella selezione delle operazioni, l’Autorità di Gestione:

- a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
- b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
- c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
- e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell’impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
- f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all’autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

- g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
- h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);
- i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Le procedure e i criteri di selezione del Programma regionale FSE+ (di seguito "PR" o "Programma") rispettano e rispetteranno quanto sopra previsto e sono stati elaborati in modo da assicurare che le operazioni siano selezionate e attuate:

- in base alle priorità e in coerenza con le pertinenti strategie alla base del PR FSE+, al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi definiti;
- secondo criteri e procedure non discriminatorie, trasparenti, semplificate;
- garantendo e promuovendo l'accessibilità per le persone con disabilità, le pari opportunità, la parità di genere e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come disposto dagli artt. 6 e 8 del Regolamento (UE) 2021/1057;
- nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e delle politiche dell'Unione in materia ambientale conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nonché in coerenza con il principio DNHS di non "non arrecare danno significativo" secondo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- secondo principi di qualità ed economicità, garantendo il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- in seguito alla verifica che non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni stesse.

L'art. 40 prevede che la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni siano esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza e trovano applicazione dal momento della loro approvazione. Per consentire l'avvio delle operazioni nell'ambito della programmazione 2021-2027 prima della formale adozione del Programma, nel rispetto delle previsioni del Reg. 2021/1060 in merito all'ammissibilità dei costi (art. 63), preso atto del termine iniziale di ammissibilità delle spese fissato al 1° gennaio 2021, il Comitato di Sorveglianza ha approvato, con procedura scritta conclusasi positivamente con nota prot. n. 861673 del 25 ottobre 2021, la temporanea applicazione dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a valere sulla programmazione 2021-2027.

Quanto viene presentato in questo documento ad approvazione del Comitato di Sorveglianza va in ogni caso inteso come una proposta dinamica, soggetta a future integrazioni e modifiche. Nel corso dell'attuazione della programmazione 2021-2027, i criteri proposti potranno essere ulteriormente declinati e sottoposti a revisione sulla base dell'esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno pervenire all'Autorità di Gestione e al Comitato di Sorveglianza in fase di monitoraggio qualitativo e valutazione del Programma regionale.

Eventuali deroghe ai criteri previsti dal presente documento, relativamente a situazioni specifiche di rilevanza nazionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte ad approvazione nelle sedi competenti, d'intesa con la Commissione europea. Laddove invece tali deroghe abbiano una dimensione solo regionale, queste possono essere stabilite dalla Giunta regionale, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso il ricorso alla procedura scritta, d'intesa con la Commissione europea.

## 2. METODOLOGIA DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

### 2.1. Principi generali per la selezione delle operazioni del PR FSE+ Lazio

Gli interventi che Regione Lazio intende attuare per il perseguimento delle strategie indicate nel PR FSE+ sono programmati, individuati e realizzati in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale per i fondi strutturali e di investimento europei, e in particolare per il FSE+, oltre che dalle disposizioni contenute nel presente documento.

Gli orientamenti posti alla base della definizione degli strumenti e delle procedure di attuazione sono in linea con i principi orizzontali stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e dagli artt. 6 e 8 del Reg. (UE) 2021/1057. Nello specifico:

- rispetto dei diritti fondamentali, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò è garantito, in coerenza con quanto previsto dalla relazione di autovalutazione della relativa condizione abilitante, dalla presenza di un punto di contatto istituito dall'Autorità di Gestione, incaricato di vigilare sulla conformità del Programma ai principi della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia;
- applicazione di criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, prevenendo qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, come specificato nel PR, per ciascun Obiettivo specifico, al paragrafo "Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione";
- rispetto del principio dell'accessibilità delle persone con disabilità, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità (UNCRPD), prevedendo eventuali incentivi o premialità tra i criteri di selezione per quei progetti che contengano particolari attenzioni o soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità. Inoltre, nel caso di procedure di appalto, potranno essere tenuti in debita considerazione gli aspetti sociali;
- rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, garantito dal fatto che le tipologie di azioni proposte nel Programma sono state tutte giudicate compatibili con il principio "non arrecare un danno significativo" (Do Not Significant Harm - DNSH), in quanto a causa della loro natura non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo. Il rispetto della politica dell'Unione in materia ambientale potrà essere perseguito attraverso l'inserimento di criteri premiali nella selezione delle operazioni pertinenti;
- rispetto del principio di trasparenza verrà assicurato attraverso l'applicazione della normativa rilevante in tema di trasparenza del procedimento amministrativo di cui alla normativa nazionale e regionale, nonché attraverso l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del RDC, in tema di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui Programmi;

Inoltre, la selezione delle operazioni terrà in conto i seguenti ulteriori aspetti trasversali:

- favorire i processi di collaborazione, co-programmazione e co-progettazione in attuazione del principio di partenariato di cui al Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione,

che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento degli enti locali e degli altri enti istituzionali, del partenariato economico e sociale e della società civile;

- massimizzare l'approccio sistematico orientato all'uso integrato e complementare delle risorse finanziarie europee (es. PNRR, Programma Erasmus), nazionali e regionali (es. FESR, Programmi FSE+ nazionali), nell'ottica della ottimizzazione degli investimenti, della riduzione di dispersioni e dell'accrescimento delle opportunità di crescita e sviluppo offerte ai cittadini e al territorio regionale.

Con riferimento specifico agli interventi previsti nel PR, sono inoltre definiti i riferimenti principali di cui tenere conto per garantire una selezione delle operazioni di qualità, ovvero:

- premiare le proposte progettuali in grado di incidere con maggiore efficacia nei confronti dei target previsti;
- premiare le proposte progettuali che, da una parte, si mostrano come maggiormente incisive sui destinatari raggiunti da ciascuna priorità ed obiettivo specifico e, dall'altra, si innestano in modo coerente sull'impianto strategico complessivo della Regione e sulle Azioni Cardine in cui esso si traduce, allineandosi ai criteri guida e ai metodi di operatività che l'Autorità di Gestione si è data nella definizione delle proprie priorità.

I principi guida vengono tenuti in considerazione ai fini della valutazione in termini di peso da assegnare ai criteri e possono anche essere declinati (in termini di sotto criteri aggiuntivi e/o di preferenzialità) in fase di definizione delle graduatorie, avendolo preventivamente stabilito nei documenti di attivazione della procedura per la concessione dei finanziamenti. Il riferimento, in tal caso, riguarda esplicitamente particolari esigenze connesse all'attuazione delle politiche regionali, in linea con le priorità stabilite all'interno del Programma FSE+ 2021-2027 e con le specifiche condizioni di contesto e finalità dell'operazione.

## 2.2. Procedure di selezione delle operazioni

---

Qualora la Regione non attui direttamente le operazioni previste dal Programma, la selezione delle stesse avviene mediante procedure aperte per:

- concessione di sovvenzioni o di contributi nel rispetto della disciplina europea, nazionale e regionale;
- affidamento di appalti pubblici;
- affidamento tramite accordi e convenzioni;
- affidamento di incarichi professionali.

Nel caso in cui si ricorra a procedure di selezione per la concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo, l'Autorità di Gestione o le altre strutture regionali coinvolte nell'attuazione del PR applicano la legge sul procedimento amministrativo (artt. 1 e 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.), sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, e nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento, nonché secondo la normativa in materia di aiuti di Stato (in particolare si richiamano il Regolamento UE n. 651/2014 "aiuti in esenzione" e Regolamento UE "de minimis" n. 1407/2013 e s.m.i.).

Dal punto di vista metodologico, per quanto concerne l'adozione di Avvisi Pubblici per la concessione di sovvenzioni o contributi a persone e/o imprese (erogazione di incentivi) potranno essere adottate procedure di evidenza pubblica di tipo "valutativo" o a "sportello" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Nel caso in cui le operazioni finanziate diano luogo all'affidamento di appalti pubblici, l'Autorità di Gestione o le altre strutture regionali coinvolte nell'attuazione del PR applicano il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e la normativa regionale applicabile.

Nel rispetto delle norme e dei principi europei e nazionali in materia di appalti pubblici e di concessioni (ivi compresa la giurisprudenza europea e nazionale in materia), l'Autorità di Gestione potrà procedere attraverso affidamenti tramite accordi e convenzioni.

In tale ambito sono previsti affidamenti diretti in relazione ad interventi specifici di particolare importanza a favore di Enti "in house". Trattandosi di attività affidata in *house providing*, le stesse saranno assoggettate al rispetto di quanto previsto all'art. 5 e 192 del D.lgs n. 50/2016, ivi compreso il rispetto di una preliminare valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

È, inoltre, prevista la possibilità di attivazione, nelle forme consentite dall'ordinamento vigente, di percorsi di co-progettazione attivati con gli enti del terzo settore e la sottoscrizione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ai sensi rispettivamente degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nell'ambito delle procedure di affidamento, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di avvalersi anche di Accordi ex art. 15 della Legge 241/1990 e art. 5, comma 6 del D.lgs n. 50/2016, nell'ambito della programmazione regionale, ad altre Strutture dell'Amministrazione Regionale o ad altre Strutture nazionali incaricate della realizzazione degli stessi in qualità di soggetti beneficiari dell'operazione, i quali assumono quindi la responsabilità dell'attuazione degli interventi, per quanto di competenza, nel rispetto delle regole previste per gli interventi cofinanziati dal FSE.

Infine, con riferimento all'affidamento di incarichi professionali, nel rispetto della pertinente normativa in materia l'Autorità di Gestione può procedere alla selezione di professionalità necessarie all'attuazione, nelle diverse fasi, di quanto previsto dal Programma.

Dal punto di vista metodologico, per la selezione delle tipologie di operazione previste dal PR FSE+ 2021-2027 del Lazio, si opera secondo una procedura valutativa delle proposte progettuali articolata sulle seguenti due fasi consecutive:

- fase di ammissibilità;
- fase di valutazione che è sviluppata sulla base di criteri generali (validi per tutte le tipologie di operazione) e specifici (relativi a singole tipologie di operazione).

La selezione delle operazioni, a seconda della procedura adottata, può essere realizzata da una Commissione di valutazione formalmente incaricata con provvedimento dell'Autorità di Gestione ovvero dell'Organismo Intermedio (OI). In questi casi, il giudizio viene espresso utilizzando una apposita scala di punteggio predefinita nell'ambito della procedura di riferimento e può essere stabilita l'inapplicabilità di uno o più criteri di selezione, laddove non coerente con la tipologia di intervento previsto.

I criteri adottati per la selezione delle operazioni sono declinati in funzione della procedura prescelta. Gli esiti della fase di valutazione/selezione delle proposte progettuali/candidature vengono comunicati mediante un decreto di approvazione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR Lazio) e sul sito ufficiale della Regione Lazio ([www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)).

### 2.2.1. Principali modalità di selezione previste per Priorità e Obiettivo specifico del PR FSE+

Di seguito si elencano, in via generale e non esaustiva, le principali modalità di selezione delle operazioni per ciascuna Priorità e Obiettivo specifico del PR FSE+.

### **Priorità 1 “Occupazione”**

Nell’ambito dell’Obiettivo specifico a), le principali modalità di selezione prevedono la concessione di sovvenzioni a organismi pubblici e privati con affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica, la concessione di aiuti di Stato “in esenzione” e aiuti de minimis a imprese, la concessione di sovvenzioni individuali. Inoltre, come specificato nel Programma, si prevede l’attivazione dello strumento finanziario per la concessione di piccoli finanziamenti a tasso agevolato per l’avvio di nuove imprese, da parte di chi si trova in situazioni di difficoltà di accesso al credito bancario, nell’ottica di nuova occupazione.

Nell’ambito dell’Obiettivo specifico b), le principali modalità di selezione prevedono la concessione di sovvenzioni a organismi pubblici e privati con affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica, l’affidamento di appalti pubblici per l’acquisizione di servizi e forniture, l’affidamento a enti *in house*.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico c), le principali modalità di selezione prevedono la concessione di sovvenzioni a organismi pubblici e privati con affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica, la concessione di aiuti di Stato in esenzione e aiuti de minimis a imprese, la concessione di sovvenzioni individuali. Inoltre, come specificato nel Programma, si prevede l’attivazione dello strumento finanziario per la concessione di piccoli finanziamenti a tasso agevolato per l’avvio di nuove imprese, da parte di chi si trova in situazioni di difficoltà di accesso al credito bancario, nell’ottica di nuova occupazione.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico d), le principali modalità di selezione prevedono la concessione di sovvenzioni a organismi pubblici e privati con affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica, la concessione di aiuti di Stato in esenzione e aiuti de minimis a imprese, la concessione di sovvenzioni individuali.

### **Priorità 2 “Istruzione e Formazione”**

Nell’ambito dell’obiettivo specifico f), le principali modalità di selezione prevedono la concessione di sovvenzioni a organismi pubblici e privati con affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico g), le principali modalità di selezione prevedono la concessione di sovvenzioni a organismi pubblici e privati con affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica, la concessione di sovvenzioni individuali, l’affidamento a enti *in house* e accordi/convenzioni con altre amministrazioni pubbliche ex art. 15 della Legge 241/1990.

### **Priorità 3 “Inclusione sociale”**

Nell’ambito dell’obiettivo specifico h), le principali modalità di selezione prevedono la concessione di sovvenzioni a organismi pubblici e privati con affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica, la concessione di aiuti di Stato in esenzione e aiuti de minimis a imprese, la concessione di sovvenzioni individuali.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico k), le principali modalità di selezione prevedono la concessione di sovvenzioni a organismi pubblici e privati con affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica, la concessione di aiuti di Stato in esenzione e aiuti de minimis a imprese, la concessione di sovvenzioni individuali, l’affidamento di appalti pubblici per l’acquisizione di servizi e forniture.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico l), le principali modalità di selezione prevedono la concessione di sovvenzioni a organismi pubblici e privati con affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica, la concessione di sovvenzioni individuali o a famiglie.

### **Priorità 4 “Giovani”**

Nell’ambito dell’Obiettivo specifico a), le principali modalità di selezione prevedono la concessione di sovvenzioni a organismi pubblici e privati con affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica, la concessione di aiuti di Stato in esenzione e aiuti de minimis a imprese, la concessione di sovvenzioni



individuali. Inoltre, come specificato nel Programma, si prevede l'attivazione dello strumento finanziario per la concessione di piccoli finanziamenti a tasso agevolato per l'avvio di nuove imprese, da parte di chi si trova in situazioni di difficoltà di accesso al credito bancario, nell'ottica di nuova occupazione.

Nell'ambito dell'obiettivo specifico f), le principali modalità di selezione prevedono la concessione di sovvenzioni a organismi pubblici e privati con affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.

### **Priorità 5 “Assistenza tecnica”**

Le principali modalità di selezione prevedono l'affidamento di appalti pubblici per l'acquisizione di servizi e forniture, l'affidamento a enti *in house*, convenzioni con altre amministrazioni pubbliche o istituzioni di rilievo nazionale ed europeo, affidamento di incarichi professionali e attuazione diretta con proprie risorse organizzative.

### **2.3. Principali tipologie di operazioni finanziabili**

---

Le operazioni finanziabili sono quelle previste dal PR e possono essere a carattere formativo o non formativo.

Sono finanziabili operazioni a carattere formativo quali ad esempio:

- formazione generale e professionalizzante;
- apprendistato;
- interventi formativi mirati pianificati sulla base di preventive analisi dei fabbisogni;
- percorsi integrati di formazione, accompagnamento e inserimento occupazionale;
- azioni integrate per la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori (formazione on demand);
- tirocini;
- percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- stage all'estero;
- interventi di promozione di un'offerta strutturata di alta formazione (Scuole di Alta Formazione);
- azioni di mobilità nazionale e transnazionale per promuovere il raccordo fra l'istruzione terziaria e il sistema produttivo;
- azioni di contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica e formativa;
- formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholder.

Sono finanziabili operazioni a carattere non formativo quali ad esempio:

- incentivi all'assunzione di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata;
- sperimentazione del contratto di ricollocazione;
- orientamento e tutoraggio;
- accompagnamento all'inserimento al lavoro;
- azioni innovative e non istituzionali di matching tra domanda e offerta di lavoro;
- laboratori per la creazione di impresa;
- misure di integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro;
- azioni a sostegno del lavoro autonomo;
- promozione di modalità di lavoro in coworking;
- accoglienza, sostegno, accompagnamento e supporto all'integrazione sociale e all'inclusione socio lavorativa;
- attività di ricerca/analisi;
- azioni di sensibilizzazione;

- azioni di valutazione degli interventi;
- azioni di consolidamento dei LEP;
- rafforzamento della rete EURES;
- sostegno della mobilità geografica e professionale;
- attività di comunicazione e informazione;
- misure di incentivazione della frequenza;
- strumenti finanziari (microcredito, ecc.);
- progetti speciali per le scuole;
- ampliamento di reti di cooperazione con organismi e istituzioni dei Paesi europei ed extraeuropei;
- azioni di potenziamento del raccordo fra Università e imprese;
- borse di studio;
- azioni di sviluppo e rafforzamento delle competenze del partenariato socioeconomico regionale e per l'attivazione di network e modelli relazionali.

### 3. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

I criteri di selezione vengono distinti a seconda che si tratti di procedure di selezione per la concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo, di appalti pubblici di servizio, di accordi e convenzione o di affidamento di incarichi professionali (cfr. par. 2.2).

Nei paragrafi che seguono vengono fornite indicazioni su specificità metodologiche e criteri di valutazione.

#### 3.1. Concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo - attività formative e non formative (avvisi pubblici)

La concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo avviene attraverso avvisi pubblici pubblicati sul sito istituzionale della Regione, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo (artt. 1 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i.), i quali contengono le modalità e i termini per la presentazione delle proposte per la concessione di sovvenzioni o contributi.

Nel caso di progetti integrati, in cui fossero presenti accanto ad attività formative e di accompagnamento anche attività di sistema che comportano l'acquisizione di beni e servizi il cui valore aggiunto dovesse andare a beneficio diretto del soggetto acquirente (vale a dire il soggetto attuatore e/o beneficiario finale), per l'accesso al fondo si opererà o separando le attività formative/accompagnamento (avviso pubblico) da quelle di sistema (bando di gara) oppure, in base al criterio della prevalenza, ricorrendo eventualmente a procedure di appalto di pubblico servizio anche per la parte formativa.

Nel caso di interventi formativi, l'affidamento in gestione mediante sovvenzione ai soggetti attuatori è condizionato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'accreditamento regionale da parte dei beneficiari. Qualora la tipologia di operazione preveda l'accreditamento all'erogazione dei servizi per il lavoro, si applica la normativa regionale in materia.

Le medesime modalità si applicano anche per la selezione dei destinatari degli avvisi pubblici relativi all'attuazione dello strumento finanziario Fondo Futuro 2021-2027.

### 3.1.1. Requisiti di ammissibilità delle proposte/candidature

La verifica di ammissibilità delle proposte/candidature presentate a valere sul PR FSE+ viene, di norma, condotta sulla base dei seguenti requisiti:

a) *Conformità*

- rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso;
- rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;
- completezza e correttezza della documentazione richiesta;
- rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dall'Avviso pubblicato.

b) *Requisiti del proponente*

- possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dall'Avviso;
- assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione all'esecuzione del progetto/proposta.

c) *Requisiti del progetto/proposta*

- rispondenza del progetto/proposta alle tipologie d'intervento previste dall'Avviso;
- assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali e regionali.

### 3.1.2. Criteri generali di valutazione delle proposte/candidature

Le proposte/candidature ammissibili sono valutate secondo i seguenti criteri generali definiti cosicché esse possano essere valutate nella loro interezza, indipendentemente dalla numerosità e diversità delle azioni eventualmente previste. A ciascuno di tali criteri verrà a corrispondere un peso, misurabile in termini di scala numerica (punteggio), la cui entità potrà essere definita in fase di stesura di avviso in base a diversi fattori, come ad esempio la priorità d'investimento sul quale il progetto prevede il finanziamento, le tipologie d'azione previste dal PR, le finalità previste nell'avviso, le tipologie formative. Nell'avviso viene previsto un punteggio minimo da conseguire durante la valutazione per poter accedere ai finanziamenti, al fine di garantire un idoneo livello qualitativo dei progetti.

I criteri previsti e i relativi sotto criteri sono raggruppati come di seguito (per ciascuno viene anche fornito il peso massimo indicativo in termini di punteggio):

- a) **Qualità e coerenza progettuale interna:** Chiarezza espositiva, coerenza esterna (fabbisogni del contesto, requisiti dei destinatari delle azioni, modalità di reperimento e selezione del target), coerenza interna (congruenza rispetto all'azione oggetto dell'Avviso e nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse azioni), sussidiarietà (integrazione con iniziative locali, completezza ed univocità delle informazioni fornite; efficacia potenziale), congruità e correttezza del piano finanziario. Punteggio indicativo: da 25 a 35 punti;
- b) **Coerenza esterna** della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma e ai principi generali per la selezione delle operazioni (cfr. par. 2.1). Punteggio indicativo: da 20 a 30 punti;
- c) **Innovatività:** metodologia, approcci e organizzazione per l'efficacia nella realizzazione delle attività. Punteggio indicativo: da 15 a 25 punti;
- d) **Priorità:** Settori produttivi (attenzione a Smart Specialisation Strategy della Regione Lazio), contesti territoriali (sub aree regionali, aree interne, ecc.), modalità formative, tipologia dei destinatari, particolari presenze di soggetti in partenariato, tematiche connesse agli interventi previsti nel PSR Lazio tematiche ambientali, adozione di procedure e strumenti in linea con il green public procurement, raggiungimento di specifici risultati coerenti con le finalità dell'avviso pubblico. Punteggio indicativo: da 10 a 20 punti;

- e) **Soggetti coinvolti:** partenariato rilevante, altri attori del territorio e/o del settore di riferimento per l'integrazione tra sistemi. Punteggio indicativo: da 5 a 15 punti;
- f) **Criteri specifici,** dettagliati al successivo par. 3.1.3.

Qualora previsto dall'avviso, le proposte progettuali possono essere soggette anche a una valutazione economica (in particolare per attività che non prevedano il ricorso a Unità di Costo Standard). In tal caso, la griglia dei pesi da assegnare a ciascun criterio viene definita stabilendo uno specifico punteggio.

Nei casi in cui, per l'attuazione del PR, si fa ricorso alle opportunità di applicazione dei costi semplificati, previste dall'articolo 53 e seg. del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dai relativi documenti esecutivi e di esecuzione, l'Autorità di Gestione adotta e rende pubblica la relativa disciplina nonché le indicazioni relative alla metodologia di calcolo - in linea con la prassi già assunta con la programmazione 2014-2020. In tali casi, il criterio relativo all'economicità non viene applicato (fatte salve specifiche esigenze di selezione di progetti integrati con azioni non formative).

### 3.1.3. Criteri specifici di valutazione delle proposte/candidature

Accanto ai criteri precedentemente evidenziati, la valutazione delle proposte/candidature avverrà sulla base di criteri specifici, ovvero sotto criteri ulteriori, capaci di premiare quelle proposte progettuali che incidono con maggiore efficacia nei confronti dei diversi target previsti dalle operazioni.

- **Attività formativa e di orientamento:** Chiarezza nella definizione degli obiettivi formativi, nella descrizione dei contenuti formativi, della fase di riconoscimento di crediti in entrata e nella verifica delle competenze acquisite in uscita; Coerenza con i profili professionali e formativi del repertorio regionale; Sussidiarietà intesa come integrazione con i fabbisogni formativi del territorio; Congruenza dei contenuti didattici e delle metodologie formative; Adeguatezza delle risorse professionali; Innovatività; Qualità della formazione erogata;
- **Interventi per l'occupazione:** Definizione e adozione di standard di qualità omogenei dei servizi erogati; Diversificazione della gamma dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del territorio; Approccio integrato delle azioni; Integrazione, differenziazione ed approccio di mainstreaming negli interventi volti a favorire l'emersione e a contrastare l'irregolarità; Miglioramento della qualità del lavoro e promozione della mobilità geografica e professionale; Raccordo con i sistemi economici del territorio; Connessione e integrazione tra soggetti dell'Alta formazione, della Ricerca e Imprese; Efficacia attesa dell'intervento (in termini di numero o percentuale di soggetti trattati per i quali è previsto l'inserimento occupazionale al termine dell'intervento; in termini di dichiarazioni di imprese o altri soggetti che testimonino l'interesse ad assumere i soggetti trattati al termine dell'intervento, indicandone numero o percentuale);
- **Interventi di accompagnamento:** Destinatari: progetti che si rivolgono a soggetti svantaggiati e disabili e/o che prevedono un loro coinvolgimento attivo; Metodologie basate su percorsi integrati e/o personalizzati; Diagnosi dei fabbisogni; soluzione per il superamento delle barriere territoriali correlati, ad esempio, a interventi nelle periferie delle città di maggiori dimensioni, aree interne, rurali, aree montane e scarsamente abitate, aree interessate da crisi aziendali o forte concentrazione di settori in crisi, ecc.;
- **Aiuti alle persone per la formazione, l'orientamento e l'accompagnamento:** Qualità del percorso formativo/di orientamento/di accompagnamento coerenza progettuale; Punteggi di priorità: condizioni oggettive del singolo richiedente;
- **Aiuti alle persone per la conciliazione:** condizione lavorativa, reddito ISEE, condizione familiare, numero di figli (o persone a carico), distanza dal luogo di lavoro;

- **Incentivi alle imprese per l'occupazione:** Azienda: dimensione, partecipazione in passato ad iniziative assimilabili, esistenza di un accordo sindacale finalizzato all'assunzione, tipologia e durata contrattuale prevista, settore di attività, capacità innovativa; Destinatario: categorie svantaggiate, età (ove giustificato da normative o priorità d'investimento specifiche), iscrizione al CPI, durata del periodo di disoccupazione, titolo di studio;
- **Incentivi alle imprese per l'innovazione e lo sviluppo occupazionale, sociale e economico:** Impresa: impiego di sistemi di osservazione delle tendenze nell'organizzazione del lavoro; capacità tecnica, capacità scientifica; capacità economico-finanziaria, capacità di innovazione di processo e di prodotto (anche in termini di miglioramento delle condizioni occupazionali e delle crescita delle competenze del personale coinvolto), capacità di fare rete con altre realtà territoriali/settoriali, capacità di rapportarsi con organismi di ricerca; Contenuto attività: ricadute economiche-sociali; capacità di assicurare un impatto duraturo sull'occupazione e sulla sua qualità attenzione alle iniziative aventi un più elevato profilo di innovatività; confronto con le parti sociali; previsione di pacchetti di politiche integrate e percorsi diversificati; redditività, prezzo.

#### 3.1.4. Procedura valutativa semplificata

---

(paragrafo revisionato per intero)

Si tratta di una procedura che riguarda la selezione di progetti per la quale non è richiesta una valutazione di merito a cui è associata una gradazione di punteggio (come nel caso, ad esempio, della concessione di borse per interventi interregionali e transnazionali o in fase di primo accesso a percorsi integrati di creazione di impresa), ma prende in conto alcune caratteristiche progettuali, definite di volta in volta.

Tale procedura consiste nella verifica di ammissibilità formale delle candidature per l'accesso al finanziamento, volta ad accertare:

- la sussistenza dei presupposti obbligatori specificati nell'avviso pubblico (ad es. verifica dei requisiti del soggetto richiedente il contributo, presenza e conformità di tutta la documentazione richiesta dall'avviso, ecc.);
- la presenza o assenza di vincoli/priorità stabiliti dai singoli avvisi, come, ad esempio, le caratteristiche socio-anagrafiche del destinatario, una sua specifica condizione nel mercato del lavoro, il settore economico di riferimento in cui rientra l'idea progettuale, la localizzazione in uno specifico territorio/area di riferimento, la tipologia di impresa avviata o di percorso formativo da intraprendere.

A conclusione di questa fase, i progetti saranno esclusi oppure verranno dichiarati ammissibili. Nei casi di non ammissibilità, vengono esplicitate le casistiche che comportano l'esclusione.

Tale procedura non richiede l'attivazione di una commissione di valutazione ma si conclude direttamente nelle attività di istruttoria, consentendo altresì l'accelerazione della pubblicazione degli esiti e l'accesso ai finanziamenti.

#### 3.2. Procedure di selezione per l'affidamento di servizi (bandi)

---

Nel caso di servizi, i progetti o le attività saranno selezionate attraverso appalti pubblici di servizio che, come regola generale, prevedono l'acquisizione da un operatore di mercato di beni e servizi il cui valore aggiunto va significativamente a beneficio diretto del soggetto acquirente, il riferimento è alla normativa comunitaria e nazionale vigente. In particolare, si fa riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e la normativa regionale applicabile.

### *3.2.1. Requisiti di partecipazione e di ammissibilità*

*(paragrafo introdotto ex novo)*

Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di appalti pubblici, si fa riferimento al rispetto di quanto previsto dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici che espressamente prevede i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto.

Relativamente ai requisiti di ammissibilità ad una procedura di affidamento di un appalto (oltre all'assolvimento dei requisiti di cui all'art. 80) si fa riferimento, nello specifico, a quanto previsto dall'art. 83 del Codice, in base al quale l'amministrazione può determinare criteri di selezione che riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

### *3.2.2. Criteri di valutazione generali e specifici*

Le procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi saranno adottate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016, tenendo presente il diverso grado di cogenza che le norme sugli appalti hanno a seconda dell'importo messo a gara e garantendo in ogni caso i principi del Trattato in merito alla trasparenza degli affidamenti di risorse pubbliche.

In riferimento al criterio di aggiudicazione degli appalti, trattandosi generalmente di procedura di affidamento di servizi di natura intellettuale, si farà riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.lgs n. 50/2016, assegnando un peso all'offerta economica non superiore al 30% del punteggio totale previsto.

Per quanto riguarda la valutazione di merito, fermo restando anche il rispetto della normativa regionale applicabile, i criteri tecnici che si intende adottare sono articolati sulla base di quattro principali ambiti di valutazione di cui si riportano anche i punteggi indicativi:

- **qualità del progetto/servizio/prodotto.** Punteggio indicativo: da 35 a 45 punti;
- **modello organizzativo.** Punteggio indicativo: da 15 a 25 punti;
- **coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma e ai principi generali per la selezione delle operazioni (cfr. par. 2.1).** Punteggio indicativo: da 20 a 25 punti;
- **caratteristiche curriculari delle risorse professionali.** Punteggio indicativo: da 15 a 25 punti.

All'interno dei quattro criteri di valutazione, e in funzione delle caratteristiche dell'operazione, possono essere presi a riferimento più sotto criteri tra quelli di seguito elencati, ancorché non esaustivi:

- Conoscenza del contesto di riferimento;
- Corretta e dettagliata definizione delle modalità di svolgimento delle attività;
- Validità delle metodologie, degli strumenti e degli interventi proposti rispetto alle esigenze rappresentate;
- Livello di copertura degli ambiti richiesti;
- Servizi aggiuntivi;
- Carattere di immediata operatività;
- Specifica individuazione dei ruoli e dei compiti dei singoli soggetti coinvolti;
- Chiara definizione delle modalità di gestione del progetto e di raccordo con l'Amministrazione;
- Esperienza delle risorse umane;

- Redditività;
- Termine di consegna o esecuzione.

Inoltre, nei documenti di gara possono essere previste delle premialità nei casi in cui l'operatore economico, a titolo esemplificativo:

- adotti politiche tese al raggiungimento della parità di genere;
- persegua una o più finalità di beneficio comune e operi in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (c.d. società benefit).

### 3.3. Affidamento tramite accordi e convenzioni

---

#### 3.3.1. Affidamento a società "in house"

L'Autorità di Gestione potrà procedere ad affidamenti diretti a società "in house" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 e 192 del D.lgs n. 50/2016.

In tal caso, ai sensi dell'art. 192 c.2 del Codice dei contratti pubblici, prima dell'affidamento, si rende necessario effettuare una valutazione di congruità economica, nonché ottemperare agli adempimenti relativamente all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*.

Qualora l'affidamento riguardi servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'Amministrazione, previa verifica di congruità economica dell'offerta del soggetto *in house*, dà atto, nella motivazione del provvedimento di affidamento del contratto, delle ragioni di opportunità rispetto al mancato ricorso al mercato; dei benefici per la collettività con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità; di efficienza, di economicità e di qualità del servizio; nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Le modalità di esecuzione delle attività, le tempistiche di attuazione, nonché gli adempimenti rendicontativi e di monitoraggio della spesa possono essere anche stabiliti nell'ambito di contratti quadro approvati con deliberazione della Giunta regionale.

#### 3.3.2. Accordi e convenzioni

Le operazioni previste dal PR FSE+ possono essere selezionate e attuate attraverso soggetti attuatori di natura pubblica individuati a svolgere determinati compiti o attività, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi/convenzioni/protocolli di intesa, comunque sulla base di principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento (art. 15 della L. 241/90 e art. 5, comma 6 del D.lgs n. 50/2016).

Sono ivi ricompresi i percorsi di co-progettazione, attivati con gli enti del terzo settore attraverso la sottoscrizione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ai sensi rispettivamente degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché in conformità alle indicazioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021, e nel rispetto delle previsioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e di prevenzione dei conflitti di interesse, di cui all'art. 6-bis della predetta legge.

La definizione dell'accordo/convenzione/protocollo di intesa contiene il programma delle attività o servizi da svolgere, le tempistiche di svolgimento e il relativo costo. La definizione concordata del costo riconoscibile è sottoposta ad una valutazione di congruità economica.

### 3.4. Affidamento di incarichi professionali

---

Nel rispetto della pertinente normativa in materia, l'Autorità di Gestione può procedere alla selezione di professionalità esterne all'amministrazione per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione necessarie all'attuazione del Programma.

Ai fini dell'affidamento dell'incarico, si procede, dopo avere effettuato una adeguata pubblicazione dell'avviso per il reclutamento degli esperti, alla valutazione dei curricula pervenuti, tenendo conto di elementi, quali:

- qualificazione culturale e professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.